

## LXXIIª TORNATA

LUNEDÌ 3 APRILE 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

e poi del Vice Presidente MELODIA

## INDICE

Commissione (Nomina di) . . . . .	pag. 2122
Congedi . . . . .	2122
Convocazione del Senato a domicilio . . . . .	2143
Discorso del Presidente del Consiglio e del Presidente del Senato. . . . .	2139
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	2140
FACTA, <i>presidente del Consiglio, ministro del- l'interno.</i> . . . . .	2139
Disegni di legge (approvazione di):	
« Conversione in legge del decreto luogote- nenziale 25 maggio 1919, n. 905, e del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1550, concernenti i ruoli organici ed il trattamento economico del personale di custodia del Corpo reale delle fore- ste » . . . . .	2125
« Conversione in legge del Regio decreto 2 mag- gio 1920, n. 620, che concede un'indennità di disagiata residenza al personale del Reale Corpo delle foreste ed a quello del Reale Corpo delle miniere » . . . . .	2126
« Conversione in legge del decreto luogote- nenziale 14 dicembre 1916, n. 1872, relativo al calcolo di indennità per i funzionari del Reale Corpo delle miniere » . . . . .	2127
« Conversione in legge dei Regi decreti 28 feb- braio 1919, n. 347, e 25 agosto 1919, n. 1581, con i quali venivano concessi contributi straordinari al Regio Comitato talassografico italiano » . . . . .	2128
« Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 327, che autorizza la fondazione con sede in Bergamo di una stazione sperimen- tale autonoma di maiscoltura sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura » . . . . .	2129

« Conversione in legge del Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1589, concernente la proroga dei termini di moratoria per le obbligazioni di alcune Società esercenti servizi pubblici di trasporto » . 2130

(Discussione di):

« Concessione di una indennità speciale militare agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito » e « Concessione di una indennità speciale militare agli ufficiali della Regia marina e delle Capitanerie di porto ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi » . . . . . 2131

Oratori:

DE VITO, <i>ministro della marina</i> . . . . .	2133
DI ROBILANT . . . . .	2132
DI SCALEA, <i>ministro della guerra</i> . . . . .	2132
FERRARIS CARLO, <i>presidente della Commissione di finanze</i> . . . . .	2131
GRANDI, <i>relatore</i> . . . . .	2131
SECHI . . . . .	2133

« Ammissione in servizio di invalidi e mutilati di guerra già riconosciuti idonei nei corsi statali postelegrafonici » . . . . . 2138

Oratori:

FERRARIS CARLO, <i>relatore.</i> . . . . .	2138
FULCI, <i>ministro delle poste e dei telegrafi</i> . . . . .	2139
(Presentazione di) . . . . .	2122

Interpellanza (Annuncio di) . . . . .	2143
Interrogazione (Annuncio di) . . . . .	2143
Petizioni (Lettura del sunto di) . . . . .	2122
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	2125
Votazione a scrutinio segreto (risultato di) 2124, 2142	

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, tutti i ministri e i sottosegretari di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e quello dell'interno.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. I seguenti senatori hanno chiesto un congedo di giorni tre: Bertetti, Spirito, Arlotta, Niccolini Pietro.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

#### Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di dar lettura del sunto delle petizioni.

PRESBITERO, *segretario*, legge:

N. 28. Il cav. Giuliani Alfonso invia alcune proposte per il riassetto economico della Nazione.

N. 30. Il sig. Vinciotti Spartaco, il conduttore capo presso il deposito personale viaggiante della stazione di Trieste, si duole di alcuni torti che egli afferma di aver ricevuto dall'Amministrazione ferroviaria.

N. 31. Il Presidente del circolo « Michele Tedeschi » di Modica (Sicilia) fa voti, a nome di quel circolo e di altri enti locali, perchè il Governo acquisti la concessione dell'invenzione *Blemaspaleodos* segnalatore automatico elettrico per evitare disastri ferroviari, ideato dal signor Palusi Giuseppe.

N. 32. Il sig. Lanciani Adolfo fa voti per ottenere le indennità che egli afferma spettargli per il servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

#### Nomina di una Commissione.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che, in conformità del mandato conferitomi dal Senato nell'ultima tornata, ho chiamato a far parte della Commissione per esaminare il disegno di legge per il riordinamento dell'Opera nazionale dei combattenti i senatori Calisse, Da Como, Giardino, Millo, Pantano, Rota, Torrigiani Luigi.

#### Presentazione di disegni di legge.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento per « Concessione di una indennità speciale militare agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito ».

Prego il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

Ho l'onore poi di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge n. 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione generale per l'aeronautica già posta alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro ha chiesto l'urgenza sul primo progetto da lui presentato; e pertanto, a norma dell'articolo 84 del regolamento, il Senato deve deliberare con votazione a scrutinio segreto sull'urgenza richiesta.

DE VITO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Concessione di un' indennità speciale militare agli ufficiali della Regia marina, e delle Capitanerie di porto, ed ai sottufficiali, del Corpo Reale equipaggi ». Prego il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro ha chiesto che questo progetto sia dichiarato urgente; e pertanto, a norma dell'articolo 84 del regolamento, il Senato deve deliberare con votazione a scrutinio segreto sull'urgenza richiesta.

FULCI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FULCI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Ammissione in servizio di invalidi e mutilati di guerra già riconosciuti idonei nei corsi statali postelegrafonici ». Prego il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questo disegno di legge. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro ha chiesto che questo progetto sia dichiarato urgente; e pertanto, a norma dell'articolo 84 del regolamento, il Senato deve deliberare con votazione a scrutinio segreto sull'urgenza richiesta.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto:

1° sull'urgenza richiesta per i tre disegni di legge presentati rispettivamente dai ministri della guerra, della marina e delle poste e dei telegrafi;

2° per la nomina di due membri del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero;

3° degli otto disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri l'altro.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Nomina di scrutatori e chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che fungeranno da scrutatori per la votazione per la nomina di due membri del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero; sono sorteggiati i senatori: Imperiali, Palummo, Pincherle, Golgi, Reggio.

Dichiaro chiusa la votazione, a scrutinio segreto.

Prego gli onorevoli senatori segretari, ed i senatori testè sorteggiati di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albricci, Amero D'Aste, Apolloni, Artom.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Caldesi, Calisse, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Colonna Prospero, Corbino, Crespi, Cusani-Visconti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferero Di Cambiano, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Fracassi, Fradeletto, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Libertini, Loria.

Malagodi, Malaspina, Malfatti, Mango, Manna, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Piaggio, Piccoli, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Riboldi, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rota, Ruffa.

Saladini, Salata, Sandrelli, Scalori, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Sechi, Sonnino, Squitti.

Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vighiani, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

## Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la dichiarazione di urgenza dei tre disegni di legge presentati oggi dal Governo:

Ammissione in servizio di invalidi e mutilati di guerra già riconosciuti idonei nei corsi statali postelegrafonici:

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	166
Contrari . . . . .	18

Concessione di una indennità speciale agli ufficiali e sottufficiati del Regio esercito:

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	164
Contrari . . . . .	20

Concessione di una indennità speciale agli ufficiali della Regia marina e delle capitaneerie di porto ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi:

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	166
Contrari . . . . .	18

L'urgenza è approvata

Invito la Commissione di finanze a volersi riunire immediatamente per esaminare i tre disegni di legge e riferire nella stessa seduta di oggi.

Proclamo ora il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella tornata di sabato:

Partecipazione ufficiale dell'Italia all'esposizione commemorativa della indipendenza del Brasile che avrà luogo a Rio Janeiro dal settembre al novembre 1922 (N. 347):

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	154
Contrari . . . . .	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 664, che apporta

modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (N. 249):

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	163
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 121, che porta modifiche alla legge sulla leva marittima (N. 250):

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	162
Contrari . . . . .	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 luglio 1920, n. 1060, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima (Numero 251):

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	164
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 404, che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata in Napoli il 10 ottobre 1918, per la costituzione del Consorzio per la diffusione della frutticoltura nel Mezzogiorno (N. 306):

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	160
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1766, che concede ad un ente autonomo la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Cotrone (N. 329):

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	158
Contrari . . . . .	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1921, n. 640, portante modificazioni alla legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura (N. 310):

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	159
Contrari . . . . .	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 aprile 1921, n. 641, che abbrevia il corso di istruzione per i vincitori del concorso, bandito con decreto ministeriale 25 ottobre 1919, per sottospettore aggiunto nel Corpo Reale delle foreste (N. 311):

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	161
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Pantano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PANTANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1422, per l'istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Riposto ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Pantano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Persico di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PERSICO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1921, n. 1428, che estende la giurisdizione del tribunale di guerra di Costantinopoli ai militari della Regia marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Persico della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 905, e del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1550, concernenti i ruoli organici ed il trattamento economico del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste » (N. 307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 905, e del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1550, concernenti i ruoli organici ed il trattamento economico del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Sono convertiti in legge il decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 905, e il Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1550, concernenti i ruoli organici e il trattamento economico del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste.

#### ALLEGATI.

I. — *Decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 905.*

(*Omissis*).

#### Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1919, i ruoli organici del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste sono stabiliti in conformità della tabella annessa al presente decreto.

#### Art. 2.

Sono mantenuti in vigore l'aumento stabilito col decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e l'indennità mensile accordata con il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314, modificato dall'altro 5 gennaio 1919, n. 18.

#### Art. 3.

I termini fissati dalle disposizioni della legge 3 marzo 1912, n. 134, per la maturazione degli

aumenti periodici non saranno considerati come interrotti dagli aumenti di stipendio stabiliti dall'art. 1 del presente decreto.

#### Art. 4.

L'aumento di spesa derivante dal presente decreto sarà a carico dello Stato per L. 900,000 annue ed a carico del Demanio forestale per la rimanenza.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con suo decreto per le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura ed allo stato di previsione dell'entrata del Demanio forestale per l'esercizio finanziario 1919-1920.

#### Art. 5.

Il ministro per l'agricoltura, tenuto conto delle note informative del personale di custodia forestale, può derogare alle disposizioni di cui all'art. 53 del regolamento approvato con Regio decreto 7 febbraio 1915, n. 253.

#### Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

#### TABELLA

Marescialli n. 165:	
Stipendio iniziale . . . . L.	2,500
Stipendio dopo 4 anni . . . .	2,750
Stipendio dopo 4 anni . . . .	3,000
Brigadieri n. 400:	
Stipendio iniziale . . . . .	2,000
Stipendio dopo 4 anni. . . . .	2,250
Stipendio dopo 4 anni . . . . .	2,500
Guardie N. 2200:	
Stipendio iniziale . . . . .	1,500
Stipendio dopo 4 anni. . . . .	1,700
Stipendio dopo 4 anni . . . . .	1,850
Stipendio dopo 5 anni. . . . .	2,000

#### II. — Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1550.

(Omissis).

#### Art. 1.

Al personale di custodia del Corpo Reale delle foreste, il quale, per effetto del decreto luogote-

nenziale 19 giugno 1919, n. 973, ha beneficiato di un aumento minimo di stipendio di L. 1200 annue, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1919, la differenza fra questa somma ed il miglioramento concessogli col decreto 25 maggio 1919, n. 905, che ha vigore dalla stessa data.

#### Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1919, cessa la corresponsione al personale suddetto dell'aumento conseguito per effetto del decreto luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973.

#### Art. 3.

L'aumento di spesa derivante dal presente decreto in confronto a quella derivante dal decreto-legge 25 maggio 1919, n. 905, è a carico del bilancio dello Stato.

#### Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 620, che concede un' indennità di disagiata residenza al personale del Real Corpo delle foreste e a quello del Real Corpo delle miniere » (N. 308).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, numero 620, che concede un' indennità di disagiata residenza al personale del Reale Corpo delle foreste e a quello del Reale Corpo delle miniere ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 2 maggio 1920, n. 620, che concede una indennità di disagiata residenza al personale del Real Corpo delle foreste ed a quello del Real Corpo delle miniere.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

Al personale tecnico del Real Corpo delle foreste ed a quello del Real Corpo delle miniere, residente nelle provincie indicate dal decreto luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, è concessa una indennità di disagiata residenza, nella stessa misura stabilita per i funzionari del Genio civile con l'articolo 12 del precitato decreto.

Art. 2.

La spesa per le indennità, di che all'articolo precedente, ai funzionari tecnici del R. Corpo delle foreste farà carico al bilancio dell'Azienda del Demanio forestale di Stato; e quella per le indennità al personale del Real Corpo delle miniere farà carico al bilancio del Ministero di agricoltura.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre sullo stato di previsione del Ministero di agricoltura le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1872, relativo al calcolo di indennità per i funzionari del Reale Corpo delle miniere » (N. 312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1872, relativo al calcolo di indennità per i funzionari del Corpo Reale delle miniere ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1872, relativo al calcolo di indennità per i funzionari del Regio Corpo delle miniere.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

Agli ufficiali del R. Corpo delle miniere, i quali, nell'effettuare gite di servizio fuori della loro ordinaria residenza, usufruiscano di vetture automobili, autoscafi e altri mezzi di trasporto forniti gratuitamente dallo Stato, da Provincie, da Comuni, o da altri interessati, oltre alle indennità giornaliere, saranno corrisposte per ogni chilometro le seguenti indennità, invece di quelle stabilite nell'art. 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del Genio Civile 3 settembre 1906, n. 522, esteso con Regio decreto del 20 dicembre 1908, n. 828, al R. Corpo delle miniere:

Ispettori superiori e ingegneri capi L. 0.06 — Ingegneri ordinari ed allievi, aiutanti principali ed aiutanti L. 0.05.

Art. 2.

L'aumento del decimo sul prezzo dei viaggi sulle ferrovie, o sui piroscafi per gli ufficiali del R. Corpo delle miniere è calcolato, anche nel

caso in cui siano muniti di biglietti di libera circolazione, sopra il costo effettivo del biglietto in base alla tariffa della concessione C, con le norme stabilite dal decreto Reale 23 maggio 1907, n. 428.

### Art. 3.

Agli ufficiali del R. Corpo delle miniere ai quali siano affidati più incarichi, che diano ciascuno titolo all'indennità mensile, di cui all'articolo 23 del citato testo unico delle leggi sul Genio Civile, esteso col Regio decreto 20 dicembre 1908, n. 828, al R. Corpo delle miniere, non può essere concessa che una sola indennità, aumentabile, in ragione dell'importanza degli incarichi, fino al massimo stabilito dall'art. 25 dello stesso testo unico. La spesa complessiva dell'indennità e dell'aumento è ripartita in parti eguali fra le varie amministrazioni o fra i capitoli dello stesso bilancio, a cui gli incarichi si riferiscono.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 1917, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge :

« Conversione in legge dei Regi decreti 28 febbraio 1919, n. 347, e 25 agosto 1919, n. 1581, con i quali venivano concessi contributi straordinari al Regio Comitato talassografico italiano » (N. 240).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge : « Conversione in legge dei Regi decreti 28 febbraio 1919, n. 347, e 25 agosto 1919, n. 1581, con i quali venivano concessi contributi straordinari al Regio Comitato talassografico italiano ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

#### Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 28 febbraio 1919, n. 347, e 25 agosto 1919, n. 1581, con i quali venivano concessi dei contributi straordinari al Regio Comitato talassografico italiano.

#### ALLEGATI.

*Decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1919, n. 347.*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 442, e le sue successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di porre il Comitato talassografico in condizioni di provvedere provvisoriamente al funzionamento degli Istituti che nei territori occupati hanno per scopo lo studio fisicochimico del mare in rapporto all'industria della navigazione e della pesca;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Articolo unico.

Per l'esercizio finanziario 1918-19 è concesso un contributo governativo straordinario di lire 120 mila al R. Comitato talassografico italiano, ed a tal fine è autorizzata l'assegnazione di eguale somma nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio predetto.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.



Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO, DEL BONO, STRINGHER.

V. — *Il Guardasigilli:*

FACTA.

*Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1581.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Visto il decreto Luogotenenziale, da convertirsi in legge, 28 febbraio 1919, n. 347;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Pel primo semestre dell'esercizio finanziario 1919-20 è concesso un contributo governativo straordinario di lire 120,000 al Regio Comitato talassografico italiano, ed a tal fine è autorizzata l'assegnazione di eguale somma nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio predetto.

Con decreto del Nostro ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiali delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI, SECHI, SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

*Discussioni, f. 285*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del R. decreto 7 marzo 1920, n. 327, che autorizza la fondazione con sede in Bergamo di una stazione sperimentale autonoma di maiscoltura sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura » (N. 338).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, numero 327, che autorizza la fondazione, con sede in Bergamo, di una stazione sperimentale autonoma di maiscoltura sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 marzo 1920, n. 327, che autorizza la fondazione, con sede in Bergamo, di una stazione sperimentale autonoma di maiscoltura, sotto la vigilanza del Ministero d'agricoltura.

ALLEGATO.

*Regio Decreto 7 marzo 1920, n. 327.*

(*Omissis*).

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di fondare in Bergamo una stazione sperimentale di maiscoltura autonoma col concorso degli enti locali, da erigersi in ente morale sotto l'alta vigilanza del Ministero per l'agricoltura.

Essa avrà per iscopo il miglioramento della coltivazione del granturco e potrà anche occuparsi di ricerche sul *mais* avariato, in rapporto alla applicazione delle disposizioni legislative contro la pellagra.

## Art. 2.

Nelle spese di fondazione lo Stato concorrerà assegnando la somma di lire 300,000 da prelevarsi dal fondo di cui all'art. 9 del decreto luogotenenziale dell'8 giugno 1919, n. 1044, ed in quelle di mantenimento con il contributo annuo di lire 15,000, da stanziarsi in aumento al capitolo 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura a partire dall'esercizio finanziario 1919-20.

## Art. 3.

Con speciali accordi tra il Governo e gli enti locali, da approvarsi con decreto Reale, saranno determinate le contribuzioni degli enti stessi nelle spese di impianto e di mantenimento.

Col decreto stesso saranno fissate le norme per il funzionamento dell'Istituto.

## Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro sarà apportata la necessaria variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-20.

## Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1589, concernente la proroga dei termini di moratoria per le obbligazioni di alcune società esercenti servizi pubblici di trasporto » (N. 325).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1589, concernente la proroga dei termini di moratoria per le obbligazioni di alcune società esercenti servizi pubblici di trasporto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

## Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1589, concernente la proroga dei termini di moratoria per le obbligazioni di società esercenti ferrovie, tramvie e servizi pubblici permanenti di navigazione lacuale, e altri provvedimenti circa le obbligazioni stesse.

## ALLEGATO.

Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1589.

(Omissis).

## Art. 1.

È ulteriormente protratto a tutto il 31 dicembre 1922 il termine fino al quale il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, può prorogare il pagamento dei debiti ammortizzabili a rate periodiche e con rimborso graduale, nei riguardi di società esercenti, a trazione meccanica, ferrovie, tramvie e servizi pubblici permanenti di navigazione lacuale, in conformità dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 25 giugno 1917, n. 1023, dell'art. 1 del Nostro decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2440, nonchè dell'art. 1 del successivo Nostro decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1724.

## Art. 2.

Alla moratoria o proroga di moratoria di cui all'articolo precedente sono applicabili le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5, primo comma, del Nostro decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2440, sostituendo la data del 1° gennaio 1923 a quella 1° gennaio 1921, ivi indicata.

## Art. 3.

È pure prorogato al 31 dicembre 1922 il termine di cui all'art. 4 del predetto decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2440.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione dei disegni di legge: « Concessione di una indennità speciale militare agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito ».** (N. 379-Urgenza). « **Concessione di una indennità speciale militare agli ufficiali della Regia marina e delle capitanerie di porto ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi.** » (N. 380-Urgenza).

PRESIDENTE. In conformità della deliberazione del Senato, invito la Commissione di finanze a riferire sui disegni di legge dichiarati d'urgenza riguardanti le indennità speciali militari agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Carlo presidente della Commissione di finanze.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Io desidero soltanto avvertire l'egregio nostro Presidente, che la Commissione di finanze ha fatto una relazione sola sui progetti n. 379 e n. 380 l'uno relativo agli ufficiali del Regio esercito l'altro a quelli della Regia marina; ed ha designato quale relatore il collega onorevole Grandi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Grandi.

GRANDI, *relatore*. Onorevoli senatori, vengono innanzi a voi, già approvati dall'altro ramo del Parlamento, i disegni di legge concernenti la concessione di una indennità speciale militare agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, agli ufficiali della Regia marina e delle Capitanerie di porto ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi.

Con questi provvedimenti, vivamente attesi, si dà un miglioramento alle condizioni economiche di una benemerita classe di cittadini, cui sono imposti obblighi e doveri speciali, ai quali corrispondono, è vero, soddisfazioni altamente morali, ma cui sono pur dovuti i mezzi per far fronte alle dure necessità della vita.

Il Senato non può che far plauso al Governo di aver presentato questi disegni di legge, che se impongono un non lieve onere finanziario

allo Stato, varranno peraltro a dimostrare la sollecitudine e la riconoscenza della Patria verso coloro che ne furono e ne sono il più valido sostegno.

Esaminando i disegni di legge si rileva, come è stato pur fatto notare nella relazione ministeriale, che la nuova indennità è proporzionalmente maggiore per i gradi inferiori.

Così, ad esempio, se ci riferiamo alla indennità concessa al sottotenente (lo stesso dicasi pel guardia-marina) di lire 240 in confronto con quella attribuita al generale (o ammiraglio) di grado più elevato in lire 600, la differenza non è di lire 360, come apparirebbe dalla semplice lettura dell'articolo 2 dei disegni di legge, ma di sole lire 160, perchè da ambedue le indennità si debbono detrarre lire 100 come è proposto dall'articolo 11 al comma 1°, più lire 200 dalla indennità di alloggio di cui attualmente fruiscono i generali comandanti di divisione, di corpo d'armata e di armata, e cariche corrispondenti tanto nell'esercito, quanto nella marina, e ciò giusta l'articolo 3 dei disegni di legge.

Con la soppressione poi della indennità di residenza di cui al comma 2 del citato art. 11, si verifica una diversità di trattamento fra alcuni ufficiali.

Attualmente godono di una indennità di lire 25 mensili tutti gli ufficiali (esclusi i generali aventi indennità di alloggio) residenti in Roma e di lire 10 mensili i subalterni residenti nelle città di Torino, Milano, Genova, Spezia, Firenze, Napoli, Bari, Palermo.

Ne deriva che gli ufficiali dimoranti nella capitale si vedranno diminuita la nuova indennità di lire 25 mensili ed i subalterni aventi stanza nelle suddette otto città di lire 10.

È certamente questo un inconveniente, ma è da osservare che ormai il caro della vita è uguale da per tutto e che un compenso si può trovare nel soggiorno di una grande città, soggiorno al quale ardentemente aspirano la maggior parte degli ufficiali.

D'altro canto si può ritenere un bene questa parità di trattamento per tutti, tanto più che il momentaneo sacrificio di pochi va a vantaggio della collettività.

Per quanto riguarda le indennità concesse ai sottufficiali, tenuto conto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro della guerra che, di concerto col ministro del tesoro, si riserva di ema-

nare opportune disposizioni per mitigare talune asprezze relative ai sottufficiali provvisti di alloggio, la vostra Commissione di finanze non ha da fare osservazioni, nè da aggiungere altre considerazioni.

I disegni di legge contemplanò infine speciali indennità per gli ufficiali e sottufficiali aventi famiglia, indennità che in massima e con qualche lieve vantaggio, corrispondono a quelle attualmente in vigore.

Ne è da tacere che con il primo dei disegni di legge all'articolo 9 il Governo prende impegno di estendere analoghe concessioni al personale ufficiali della Regia guardia per la pubblica sicurezza e della Regia guardia di finanza.

Si è già detto che l'onere finanziario non è lieve, giusta le indicazioni fornite dal Governo, si aggirerà intorno ai 63 milioni per l'esercizio finanziario 1922-23; ma si è cercato in gran parte di farvi fronte, almeno temporaneamente, dalla Amministrazione della guerra con diminuire considerevolmente il numero di ufficiali rinviando in congedo coloro che erano stati ancora tratti alle armi.

Onorevoli senatori! La vostra Commissione di finanze unanime vi invita a dare il vostro suffragio pienamente favorevole a questi due disegni di legge, perchè farete opera di vera giustizia, rasserenerete gli animi dei nostri buoni e bravi ufficiali e sottufficiali, e rafforzerete la disciplina militare, senza della quale non può esistere una marina da guerra, nè un esercito si chiami pure, se a taluno piaccia, nazione armata. (*Approvazioni vivissime, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questi disegni di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:  
(V. *Stampati N. 379-380*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questi disegni di legge.

DI ROBILANT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI ROBILANT. Io credo che il Senato sarà lietissimo di votare questa legge a vantaggio dei nostri ufficiali. Forse rimpiangerà che non si possa fare di più e che questa legge sembri migliore di quanto in realtà non lo sia, perchè,

mentre da una parte si dà, dall'altra si toglie. (*Approvazioni*). Ad ogni modo il Senato, il quale si preoccupa anche grandemente della situazione finanziaria non lieta del nostro paese, sarebbe soddisfatto di udire dal ministro della guerra delle dichiarazioni circa l'effettiva portata di questa legge.

Come gli onorevoli colleghi sanno, in questo momento vi sono sotto le armi non solo degli ufficiali delle varie categorie in congedo richiamati in servizio, ma anche degli ufficiali in servizio permanente, i quali eccedono di molto gli organici stabiliti dal Ministero precedente.

Ne viene quindi che la portata finanziaria di questa legge sarà assai maggiore di quanto dovrebbe essere, se, al proposito accennato dall'onorevole ministro nella sua relazione di congedare gli ufficiali delle categorie in congedo i quali si trovano attualmente in servizio, egli non aggiunge il fermo proposito di congedare anche con i mezzi voluti dalla legge, gli ufficiali in servizio permanente, i quali oltrepassino gli organici stabiliti.

Basta vedere i reggimenti di cavalleria nelle grandi città per rendersi conto di questa inutile esuberanza di ufficiali. Per quattro squadroni vi sono sedici capitani!

Così pure quando si è creduto di abolire due corpi di armata per ridurli da 12 a 10, non si è realizzata nessuna economia, perchè prima vi erano 25 divisioni ed ora ve ne sono 30; il numero dei generali di corpo d'armata in servizio permanente è assai superiore a 10, e gli stati maggiori sono diventati così pleorici, che quelli dei 10 corpi attuali superano di molto quelli dei 12 corpi che vi erano prima.

Credo quindi che una franca e leale dichiarazione del ministro della guerra sui suoi propositi nel senso di ridurre il numero degli ufficiali in servizio permanente a quello fissato dai quadri organici sarà bene accolta dal Senato e dalla opinione pubblica, ed io mi auguro che tale dichiarazione faccia il Ministro così ampia e precisa, da non lasciare sussistere nessun dubbio sul suo significato.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*.  
Mi consenta il Senato che anzitutto io risponda alle osservazioni presentate dall'onorevole Di

Robilant. I calcoli necessari per redigere la legge, e per rendersi conto della sua portata finanziaria sono stati effettuati in base allo stato di fatto attuale, quindi nè al passato nè all'avvenire. Quanto ai miei intendimenti, posso assicurare il Senato che io mi occupo alacramente allo sfollamento anzitutto degli ufficiali delle categorie in congedo, i quali spero entro il 30 giugno saranno ridotti ad una cifra minima e in gran parte assorbiti dai servizi estranei all'amministrazione della guerra, cioè servizi di depositi, della Corte dei conti, del tesoro, ecc.

In quanto poi alla grave questione che ha posto dianzi l'on. Di Robilant, cioè alla diminuzione degli ufficiali in servizio permanente, io prendo impegno (perchè ancora non ne ho avuto il tempo nella mia breve permanenza al Governo) di esaminarla con tutta obbiettività ed equità nell'interesse del servizio e della finanza. E certamente gl'inconvenienti rilevati dall'onor. Di Robilant sono di una notevole gravità e obbligano il ministro a portare su questo punto il suo esame più accurato ed attento.

Dopo queste dichiarazioni, che mi auguro saranno accolte benevolmente dall'onorevole Di Robilant, mi consenta il Senato che io esprima tutta la mia gratitudine per la generosa celerità con la quale esso ha voluto assentire al presente disegno di legge. La stessa celerità della procedura dimostra l'animo benevolo col quale il Senato affronta questa questione. E io di ciò mi compiaccio perchè il Senato, con questa generosa benevolenza, ha voluto considerare quanto l'elemento economico possa influire sulla dignità sociale e morale di quelle nostre milizie che hanno saputo affrontare eroicamente il sacrificio nella guerra, e che nell'austero silenzio della pace hanno saputo sopportare sofferenze economiche non lievi. Il senso della disciplina e del dovere ha costretto questi servitori dello Stato a sopportare una dolorosa condizione economica. Il Parlamento ha trovato giusto ed equo che a questa condizione si ponga riparo. Io quindi confido che il Senato voglia accogliere con benevolenza i provvedimenti proposti, con l'auspicio che l'esercito nostro sia sempre la scuola di civica virtù, il palladio della coscienza nazionale, di questa nostra stirpe vecchia e gloriosa crea-

trice di forza, di giustizia e di bellezza. (*Approvazioni*).

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Il disegno di legge che concede un'indennità agli ufficiali e sottufficiali della Regia marina presenta una piccola lacuna, sulla quale credo opportuno richiamare l'attenzione del Governo, e particolarmente dell'onorevole ministro della marina; affinché, ove il Senato voglia consentire nelle mie osservazioni, se ne possa tener conto per ulteriori disposizioni di legge.

La lacuna si riferisce al trattamento che si fa, o, meglio, non si fa ai caporali anziani della marina. Per comprendere la cosa, bisogna riferirsi alla diversità con la quale si effettua sia il reclutamento sia l'avanzamento dei graduati nell'esercito e nella marina. Nell'esercito i caporali si prendono dagli uomini di leva, e, salvo eccezioni, non esiste caporale che abbia più di un anno di servizio. Nella marina parte dei caporali proviene dalla gente di leva, ma un'altra parte si forma con volontari, i quali rimangono nel grado di caporale quattro o cinque anni. Se questi caporali fossero andati nell'esercito in quattro o cinque anni sarebbero diventati per lo meno sergenti. Credo che per questi caporali anziani, i quali, in fondo, si possono meglio assimilare ai sergenti dell'esercito anzichè ai suoi caporali, sia opportuno di fare qualche cosa. Ripeto che questo non si potrà fare ora, perchè non sarebbe opportuno ritardare neppure di un ora l'approvazione del disegno di legge. Prego il ministro della marina di provvedere nel modo che riterrà opportuno, e con la maggiore sollecitudine possibile data la grande importanza che hanno i caporali volontari della Regia marina.

DE VITO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Il quesito cui accennava l'on. Sechi avrebbe portato in questa sede ad uno spostamento della parte finanziaria, per quanto in misura non molto grave. Posso dire che esaminerò la cosa con il maggior desiderio di poter corrispondere a quelle che possono essere le giuste aspirazioni dei caporali anziani.

SECHI. Allo spirito di giustizia mi sono riferito.

DE VITO, *ministro della marina*. Colgo l'occasione per rivolgere anche io al Senato i miei ringraziamenti più vivi, alla Commissione di finanze ed all'onorevole relatore per la cortesia con la quale hanno accolta la mia preghiera d'urgenza. Non aggiungo parola in merito alle proposte fatte, poichè in tutti noi è comune un solo sentimento di riconoscenza e gratitudine verso la nostra gloriosa marina, che, dopo aver tanto contribuito con i suoi sacrifici alla vittoria nostra, è oggi cooperatrice di civiltà, di progresso e di pace. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Sebbene la discussione generale sia stata unica per i due disegni di legge, i due disegni di legge devono essere esaminati distintamente.

Passiamo alla discussione degli articoli del primo disegno di legge: « Concessione di una indennità speciale militare agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito ».

Rileggo gli articoli.

Art. 1.

È istituita una indennità speciale militare per gli ufficiali ed i sottufficiali del Regio esercito, nella misura e con le norme di cui agli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

L'indennità, di cui al precedente articolo, spetta agli ufficiali in servizio ed a quelli in aspettativa per infermità incontrate in servizio, nella misura mensile di cui appresso:

Sottotenenti . . . . .	L. 240
Tenenti . . . . .	» 270
Capitani . . . . .	» 320
Maggiori e primi capitani . . . . .	» 400
Tenenti colonnelli . . . . .	» 440
Colonnelli . . . . .	» 480
Brigadieri generali . . . . .	» 520
Maggiori generali . . . . .	» 560
Tenenti generali . . . . .	» 600
Generali d'esercito . . . . .	» 600

(Approvato).

Art. 3.

L'indennità di cui all'articolo 2 è ridotta della misura di cui appresso per gli ufficiali del Regio esercito provvisti di alloggio gratuito o di indennità di alloggio:

Sottotenenti . . . . .	L. 60
Tenenti . . . . .	» 65
Capitani . . . . .	» 75
Maggiori e primi capitani . . . . .	» 100
Tenenti colonnelli . . . . .	» 110
Colonnelli . . . . .	» 125
Brigadieri generali . . . . .	» 135
Maggiori generali . . . . .	» 150
Tenenti generali . . . . .	» 200
Generali d'esercito . . . . .	» 200

È data facoltà al ministro della guerra, di concerto col ministro del tesoro, di esonerare, in tutto o in parte, dalla riduzione di cui sopra quegli ufficiali che, per disposizioni regolamentari a per riconosciute necessità di servizio, siano obbligati ad alloggiare in edifici militari.

(Approvato).

Art. 4.

Per gli ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti e riassunti in servizio) o richiamati dalla posizione ausiliaria, che siano ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, o con genitori conviventi ed a carico, è concessa una indennità supplementare di lire 30 mensili per il capo di famiglia, per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.

Uguale trattamento spetta all'ufficiale celibe avente genitori conviventi ed a carico.

(Approvato).

Art. 5.

L'indennità speciale militare per i sottufficiali del Regio esercito (non compresi quelli dei carabinieri Reali, per i quali rimangono in vigore le attuali indennità) è stabilita nella misura mensile seguente:

Sergenti e sergenti maggiori . . . . .	L. 90
Marescialli e gradi corrispondenti . . . . .	» 110
Marescialli capi e gradi corrispondenti . . . . .	» 125
Marescialli maggiori e gradi corrispondenti . . . . .	» 140

Tale indennità, per i sottufficiali provvisti di alloggio gratuito, è diminuita di lire 60 mensili.

È data facoltà al ministro della guerra, di concerto col ministro del tesoro, di esonerare, in tutto o in parte, dalla suddetta riduzione i sottufficiali con famiglia che siano obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per altre riconosciute esigenze di servizio.

(Approvato).

#### Art. 6.

Ai sottufficiali del Regio esercito (non compresi quelli dei Carabinieri Reali) in servizio, ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico o con genitori conviventi ed a carico, l'indennità di cui all'articolo 5 è aumentata di lire 30 mensili. È inoltre ad essi dovuta una indennità supplementare di lire 25 mensili per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.

Eguali indennità spettano ai sottufficiali celibi aventi genitori conviventi ed a carico.

(Approvato).

#### Art. 7.

Nei casi in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche le indennità (escluse le supplementari) e le corrispondenti detrazioni, di cui agli articoli precedenti, sono sospese o ridotte nelle stesse proporzioni dello stipendio o della paga.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le indennità di cui nella presente legge, escluse quelle supplementari, sono ridotte alla metà per gli ufficiali e pei sottufficiali dei Regi corpi di truppe coloniali e per quelli dislocati nelle colonie, provvisti di assegni coloniali. Sono pure ridotte alla metà le detrazioni di cui agli articoli 3 e 5 per gli ufficiali e per i sottufficiali predetti provvisti di alloggio gratuito o di indennità d'alloggio.

(Approvato).

#### Art. 9.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro per l'interno, di concerto col ministro del tesoro, le disposizioni della presente legge, saranno — in applicazione dell'art. 4 del Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1623 — estese al personale degli ufficiali della Regia guardia per la pubblica sicurezza.

Con altro decreto Reale, su proposta del ministro per le finanze, di concerto col ministro del tesoro, le disposizioni della presente legge saranno estese altresì al personale degli ufficiali della Regia guardia di finanza.

(Approvato).

#### Art. 10.

Con decreto del ministro del tesoro verranno stanziati in bilancio i fondi occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 11.

Le disposizioni della presente legge hanno vigore dal 1° gennaio 1922 sino al 30 giugno 1923.

Dalla data del 1° gennaio 1922 sono abrogate:

1° le disposizioni del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, in quanto concernono gli ufficiali ed i sottufficiali del Regio esercito, esclusi i sottufficiali dei carabinieri Reali.

2° le disposizioni del Regio decreto sulle indennità eventuali per il Regio esercito, concernenti l'indennità di residenza per gli ufficiali e le indennità di alloggio per i sottufficiali.

(Approvato).

#### DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

#### Art. 12.

Le indennità supplementari stabilite dall'articolo 1, lettera b), del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, di cui siano attualmente provvisti gli ufficiali in servizio attivo permanente e quelli richiamati dalla posizione ausiliaria, per persone di famiglia non comprese fra quelle di cui all'articolo 4 della presente legge, e le stesse indennità supplementari presentemente godute

dagli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva sono conservate sino al 30 giugno 1922.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passeremo ora alla discussione degli articoli del secondo disegno di legge: « Concessione di una indennità speciale militare agli ufficiali della Regia marina e delle Capitanerie di porto ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi ».

Rileggo gli articoli.

#### Art. 1.

È istituita una indennità speciale militare per gli ufficiali della Regia marina e sottufficiali del Corpo Reale equipaggi e per gli ufficiali delle capitanerie di porto nella misura e con le norme di cui agli articoli seguenti.

(Approvato).

#### Art. 2.

L'indennità di cui al precedente articolo spetta agli ufficiali in servizio ed a quelli in aspettativa per infermità incontrate in servizio nella misura mensile di cui appresso:

Guardiamarina e gradi corrispondenti L.	240
Sottotenente di vascello e gradi corrispondenti . . . . . »	270
Tenente di vascello e gradi corrispondenti . . . . . »	320
Primo tenente di vascello e qualifiche corrispondenti, nonchè capitano di corvetta e gradi corrispondenti . . . . . »	400
Capitano di fregata e gradi corrispondenti . . . . . »	440
Capitano di vascello e gradi corrispondenti . . . . . »	480
Sotto ammiraglio e gradi corrispondenti »	520
Contrammiraglio e gradi corrispondenti »	560
Vice ammiraglio e gradi corrispondenti »	600
Ammiraglio . . . . . »	600

(Approvato).

#### Art. 3.

Agli ufficiali di cui all'articolo precedente, che siano provvisti di alloggio gratuito o che siano provvisti d'indennità di alloggio, l'indennità speciale militare è ridotta della misura seguente:

Guardiamarina e gradi corrispondenti L.	60
Sottotenente di vascello e gradi corrispondenti . . . . . »	65
Tenente di vascello e gradi corrispondenti . . . . . »	75
Primo tenente di vascello e qualifiche corrispondenti, nonchè capitano di corvetta e gradi corrispondenti . . . . . »	100
Capitano di fregata e gradi corrispondenti . . . . . »	110
Capitano di vascello e gradi corrispondenti . . . . . »	125
Sotto ammiraglio e gradi corrispondenti »	135
Contrammiraglio e gradi corrispondenti »	150
Vice ammiraglio e gradi corrispondenti «	200
Ammiraglio . . . . . »	200

Il ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro, stabilirà quali ufficiali possano essere esonerati da tale riduzione, in tutto o in parte, in conformità delle speciali disposizioni vigenti per tale materia.

Agli ufficiali imbarcati, se celibi senza avere genitori conviventi ed a carico oppure che siano vedovi senza figli minori o inabili al lavoro o senza genitori conviventi ed a carico, l'indennità speciale militare di cui all'articolo 2° è diminuita di lire 50.

(Approvato).

#### Art. 4.

Agli stessi ufficiali in servizio attivo permanente (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio) o richiamati dalla posizione ausiliaria, sempre quando siano ammogliati o vedovi aventi figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, o genitori conviventi ed a carico, è concessa una indennità supplementare di lire 30 mensili pel capo di famiglia, per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.



Uguale trattamento spetta all'ufficiale celibe avente genitori conviventi ed a carico.

(Approvato).

#### Art. 5.

L'indennità speciale militare per i sottufficiali del corpo Reale equipaggi è stabilito nella misura mensile seguente:

Secondo capo e secondo capo anziano L.	90
Capo di 2ª classe . . . . . »	125
Capo di 1ª classe . . . . . »	140

Tale indennità è diminuita di lire 60 ai sottufficiali che siano provvisti di alloggio gratuito a terra, oppure a quelli imbarcati che siano celibi senza avere genitori conviventi ed a carico, oppure che siano vedovi senza avere figli minori o inabili al lavoro o senza genitori conviventi ed a carico.

È data facoltà al ministro della marina, di accordo con quello del tesoro, di esonerare in tutto o in parte dalla suddetta diminuzione nel caso di sottufficiali con famiglia destinati ai semafori o stazioni radiotelegrafiche in località lontane dai centri abitati, od obbligati a risiedere per ragioni di servizio in stabilimenti militari.

(Approvato).

#### Art. 6.

Ai sottufficiali del corpo Reale equipaggi in servizio, ammogliati o vedovi, che abbiano figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico oppure che abbiano genitori conviventi ed a carico, l'indennità di cui all'articolo 5 è aumentata di lire 30 mensili. È inoltre ad essi dovuta una indennità supplementare di lire 25 mensili per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.

Eguali indennità spettano ai sottufficiali celibi aventi genitori conviventi ed a carico.

(Approvato).

#### Art. 7.

Nei casi in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche le indennità (escluse le supplementari) e le corrispondenti detrazioni, di cui agli articoli precedenti, sono sospese o ridotte nelle stesse proporzioni dello stipendio o della paga.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le indennità di cui nella presente legge, escluse quelle supplementari, sono ridotte alla metà per gli ufficiali e per i sottufficiali dislocati nelle colonie e provvisti di assegni coloniali.

Sono pure ridotte alla metà per gli ufficiali e sottufficiali predetti le diminuzioni stabilite per coloro che siano provvisti di alloggio gratuito o di indennità di alloggio.

(Approvato).

#### Art. 9.

Con decreto del ministro del tesoro verranno stanziati in bilancio i fondi occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 10.

Le disposizioni della presente legge hanno decorrenza dal 1° gennaio 1922 ed avranno vigore per tutto l'esercizio finanziario 1922-1923. Dalla stessa data del 1° gennaio 1922 sono abrogate:

1° le disposizioni del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, in quanto concernono gli ufficiali della Regia marina e delle capitanerie di porto ed i sottufficiali del corpo Reale equipaggi;

2° l'indennità di residenza stabilita con Regio decreto 23 novembre 1876.

(Approvato).

#### DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

#### Art. 11.

Le indennità supplementari stabilite dall'articolo 1, lettera b) del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, di cui siano attualmente provvisti gli ufficiali in servizio attivo permanente e quelli richiamati dalla posizione ausiliaria per persone di famiglia non comprese fra quelle di cui all'articolo 4 della presente legge, e le indennità supplementari presentemente godute degli ufficiali della Regia marina di complemento o della riserva navale, sono conservate fino al 30 giugno 1922.

(Approvato).

Questi due disegni di legge saranno oggi stesso votati a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Ammissione in servizio di invalidi e mutilati di guerra già riconosciuti idonei nei corsi statali postelegrafonici » (N. 381).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Carlo Ferraris di voler dar lettura della relazione al disegno di legge: « Ammissioni in servizio d'invalidi e mutilati di guerra già riconosciuti idonei nei corsi statali postelegrafonici ».

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Onorevoli senatori. Con decreti-legge del 1919 e del 1920 si era disposta la nomina in ruolo nell'amministrazione postale degli invalidi di guerra assunti in qualità di impiegati assimilati ed avventizi fino al 2 ottobre 1919 e di quelli che fossero risultati idonei in un secondo corso di istruzione postelegrafonica presso le scuole statali di rieducazione dell'Opera nazionale di assistenza.

In seguito a nuova agitazione degli invalidi, la stessa amministrazione postale ne assunse circa altri 1200 in qualità di agenti subalterni e di operai di manutenzione e di fattorini provvisori e 40 mediante concorso come impiegati cottimisti per la contabilità dei vaglia e risparmi, e prese impegno di riattivare i corsi postelegrafonici e di assumere in seguito coloro che vi avessero conseguito l'idoneità come impiegati assimilati ed avventizi con promessa di successiva sistemazione in ruolo. Ultimati i corsi ne risultarono 229 idonei.

Senonchè all'assunzione in servizio fanno ostacolo i decreti-legge che hanno vietato di assumere sino a tutto l'esercizio 1924-25 nuovo personale nell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica, come alla sistemazione in ruolo fa ostacolo la legge 13 agosto 1921, numero 1080, per la riforma dell'amministrazione dello Stato.

Il Comitato interministeriale creato dalla legge ora citata opinò che nè i decreti-legge nè la stessa legge impedirebbero l'assunzione di tale personale nelle provincie redente: ma, oltrechè la deliberazione sembra inattuabile in seguito a disposizioni prese con decreti-legge posteriori, i posti vuoti non vi sono sufficienti e d'altra parte giustamente non parve opportuno di riversare in quelle provincie molto per-

sonale non ancora praticamente esperto dei servizi.

Queste difficoltà giuridiche e pratiche ebbero un benefico effetto. L'attuale Gabinetto opportunamente deliberò di adottare la procedura costituzionalmente corretta, cioè di ricorrere ad un provvedimento legislativo, e così sorse il disegno di legge sul quale siamo chiamati a deliberare.

Col disegno di legge si autorizza il ministro delle poste e dei telegrafi ad ammettere in servizio nella qualità di avventizi i 229 invalidi della guerra risultati idonei nell'esame di abilitazione al termine del terzo e quarto corso di istruzione postelegrafonica presso le scuole statali di rieducazione dell'Opera nazionale di assistenza. Inoltre il disegno di legge, ispirandosi a sentimenti di equità e giustizia, consente l'assunzione in servizio anche degli 88 invalidi che nell'esame predetto non conseguirono l'idoneità ma riportarono una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna materia.

Agli invalidi predetti saranno affidate le mansioni di impiegato o di agente a seconda che essi abbiano conseguito negli esami una votazione non inferiore o inferiore ai sette decimi.

La sistemazione a ruolo in qualità di ufficiale e di aiuto ufficiale o di allievi commessi è rinviata, come di dovere, a quando saranno state applicate le disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'amministrazione dello Stato.

La Commissione di finanze prende poi atto dalla dichiarazione contenuta nella relazione ministeriale, che per la spesa conseguente non reputansi necessarie maggiori dotazioni di bilancio, poichè essa troverà margine nello stanziamento attuale ed avrà riscontro in economie che si conseguiranno od in maggiori spese che si eviteranno sui capitoli 3 e 49 relativi al servizio straordinario.

Il disegno di legge è degno di approvazione innanzi tutto perchè è una nuova manifestazione della gratitudine che dobbiamo ai valorosi giovani, i quali posero per la patria a pentaglio la loro vita.

Ma la vostra Commissione di finanze si compiace che, a suffragio del disegno di legge, a quell'alta patriottica considerazione possano aggiungersi queste altre due: primo, che il Go-

verno, per mantenere l'impegno da esso preso, ha voluto lodevolmente provocare il voto dei corpi legislativi, ponendosi così nella vera procedura costituzionale e dando ai corpi legislativi il mezzo di giudicare dell'opportunità del provvedimento; secondo, che il Governo ha promesso, come si è testè rilevato, di fare in modo, mediante economie, che dal provvedimento non deriverà alcun aggravio finanziario.

Per questi motivi la vostra Commissione di finanze unanime vi propone di aggiungere il vostro suffragio a quello già dato dalla Camera per l'approvazione del disegno di legge. (*Approvazioni vivissime. Applausi*).

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Il ministro delle poste e telegrafi è autorizzato ad ammettere in servizio nella qualità di avventizi, in sostituzione di personale mancante, i 229 invalidi della guerra risultati idonei nell'esame di abilitazione al termine del 3° e 4° corso di istruzione postelegrafonica presso le scuole statali di rieducazione dell'Opera Nazionale di assistenza e gli 88 invalidi che nell'esame medesimo, pure non avendo conseguito la idoneità, riportarono una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna materia.

Con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi agli invalidi predetti verranno affidate le mansioni di impiegato o di agente, a seconda che essi abbiano conseguito negli esami un voto non inferiore o inferiore ai 7 decimi.

Tutti gli indicati avventizi saranno nominati a posti di ruolo, in qualità di ufficiale e di aiuto ufficiale, a norma delle vigenti disposizioni, o di allievi commessi, a seconda del risultato degli esami, come innanzi subiti, non appena avranno avuto applicazione le disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

FULCI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FULCI, *ministro delle poste e telegrafi*. Ho domandato di parlare unicamente per ringraziare la Commissione di finanze e l'illustre relatore delle espressioni che ha usato.

È superfluo che dica che per me e per parte del Governo, di cui credo interpretare il pensiero, l'approvazione del Senato fatta in forma così nobile ed elevata è il più alto guiderdone a cui si possa aspirare. Dirò di più, che, per quanto concerne l'affermazione fatta nella relazione che accompagna il disegno di legge, che questo non porterà oneri finanziari, non solo la confermo, ma anche nella relazione del progetto di legge ho avuto cura di far rilevare che i mutilati saranno assunti in sostituzione di personale mancante. In questo modo ho dato precisa conferma di quel concetto contenuto nella relazione di cui la Commissione ha preso atto.

Mi auguro che l'approvazione del Senato sarà compenso a quest'opera che facciamo, e soprattutto compenso altamente dovuto a tanti giovani che si sacrificarono pel bene della Patria. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Discorsi del Presidente del Consiglio e del Presidente del Senato.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, il Governo sa che il Senato sta per prendere le sue vacanze, e desidera dire alcune parole di temporaneo commiato.

Il Senato prende le sue vacanze, mentre la nostra grande nazione si appresta a uno degli avvenimenti più alti e degni. Essa è chiamata a portare alla conferenza di Genova tutta la sua augusta tradizione di civiltà, compiere ancora la sua opera di pace, promuovere una fervida attività di lavoro, raccogliere e continuare insomma tutta una lunga e gloriosa storia, nella quale risplendono le virtù della nostra stirpe.

Il Governo ha piena coscienza dell'importanza dell'avvenimento, e crede di poter af-

fermare che attese alla sua preparazione con ogni cura, e provvederà perchè il nostro Paese stia con la dignità, con la forza e con la fede che il grande avvenimento richiede (*benissimo*).

Esso sa pure che un altro dovere incombe al popolo italiano, quello di esercitare per tutti gli Stati e per tutti gli intervenuti quel giusto e nobile senso di ospitalità gentile e cordiale, che è imposto non soltanto dall'importanza dell'avvenimento, ma ch'è altresì emanazione di un sentimento squisito di lealtà e gentilezza. A questo senso tutti gli italiani senza distinzione si ispireranno, perchè qui veramente apparirà la nobiltà più grande del nostro paese (*approvazioni vivissime*).

A questo augurio che io faccio all'Italia, prego voi, onorevoli senatori, di consentire che che uno ne aggiunga per voi, augurio per le vostre vacanze, augurio rispettoso per le vostre famiglie.

Il Governo vi è profondamente grato dell'opera assidua, vigile e costante, con la quale ci avete aiutato, e che aspetta di riprendere insieme con voi con rinnovata lena più tardi, confortato dalla vostra sagacia e dalla vostra esperienza,

Porgo, infine, un augurio al vostro illustre Presidente, che è circondato da tanta stima. (*Applausi vivissimi e generali*).

Ed elevando gli animi verso l'avvenire, formuliamo noi tutti ancora un augurio: quello che le prossime ricorrenze, che ci parlano di pace, segnino l'inizio per il paese nostro e per l'Europa tutta di un'era di concordia, di quiete e di proficua attività, dalla quale uscirà fortificato il progredire eterno dei nostri destini. (*Applausi vivissimi e generali*).

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i ministri e tutti i senatori*). Credo d'interpretare il sentimento del Senato, ricambiando al Presidente del Consiglio l'augurio affettuoso e cordiale che c'invia. Egli ha assunto la direzione della cosa pubblica in un momento difficile e noi facciamo voti che egli possa assolvere pienamente l'arduo compito per la prosperità e la grandezza d'Italia. (*Benissimo*). Così abbiamo piena fiducia che alla Conferenza di Genova egli saprà insieme difendere i nostri interessi e rappresentare le gloriose tradizioni liberali del nostro Paese. (*Vivissime approvazioni*).

Uno speciale ringraziamento poi rivolgo per le parole benevoli che egli ha pronunciato al mio indirizzo. Un'antica amicizia ci lega fin dal giorno in cui ci trovammo insieme sui banchi della Camera dei deputati, e poi su quelli del Governo, ed è un'amicizia che nè il tempo nè le vicende potranno mai alterare. (*Benissimo*).

Non posso prendere commiato da Voi senza parlare di un atteggiamento del Senato che in questi giorni ha richiamato l'attenzione della pubblica opinione, dell'atteggiamento cioè nei riguardi dei decreti-legge. Esso non può essere rimpicciolito, limitandolo all'esame di un singolo decreto-legge, nè può essere coinvolto in competizioni alle quali il Senato rimarrà sempre estraneo e superiore. (*Approvazioni*).

Tale atteggiamento ha un significato più obiettivo, più generale, più elevato; esso ha posto innanzi al Parlamento ed al Paese una questione altissima di principio, che investe il sistema rappresentativo nella sua stessa essenza, nei suoi più delicati congegni. Il Senato ha fiducia che il Parlamento possa unirsi nella difesa di quei diritti, che non soltanto riconosce ad esso il nostro Statuto, ma che alle Assemblee rappresentative nei loro rapporti col potere esecutivo riconoscono le costituzioni e le consuetudini costituzionali di tutti i paesi civili.

La legge che deve attraversare la procedura parlamentare delle due Camere è il frutto della discussione, della ponderazione, del concorso delle competenze maggiori del Parlamento ed anche della collaborazione del Paese, che influisce a sua volta sul Parlamento mediante le manifestazioni della pubblica opinione e della stampa.

Il decreto-legge, salvo il caso eccezionalissimo di vera, urgente necessità in contingenze speciali, è il frutto dell'improvvisazione e dell'impreparazione; è il frutto di quell'impulsività e precipitazione che è uno dei maggiori pericoli dai quali la democrazia deve difendersi. (*Bene*). Le more della procedura parlamentare limitano il numero eccessivo delle leggi; la facilità di emanare i decreti legge lo moltiplica all'infinito, con quell'evidente danno della cosa pubblica che Tacito, fin dai suoi tempi, proclamò in un aforisma celebre per la sua scultorea concisione.

Il decreto legge è la via tortuosa alla quale ricorrono quelle classi, o quelle temporanee o

permanenti associazioni di particolari interessi, e quali aspirano a conseguire vantaggi a danno di altre classi o della collettività sociale; (*benissimo*) vantaggi che per la via maestra della legge non riuscirebbero ad ottenere. (*Approvazioni*).

Il decreto-legge esercita inoltre sui governi deboli un'attrazione tentatrice per trarsi d'impaccio in momenti difficili di minacce di scioperi, di agitazioni e tumulti, pagando caramente la momentanea tranquillità a spese del bilancio dello Stato. (*Vive approvazioni*).

Se noi attraverso i ministeri, che a cagione delle troppo frequenti crisi solcano rapidamente quali meteore l'orizzonte parlamentare, risaliamo alla vera sorgente dei decreti-legge, noi ci troviamo di fronte a quel potere incoercibile che è la burocrazia dei ministeri, nella quale il sistema dei decreti-legge concentra di fatto il potere legislativo. (*Bene*).

È questa una tirannia più pericolosa di quella di un despota contro il quale gli oppressi possono insorgere, mentre, se il Parlamento trascura di riassumere l'esercizio dei suoi diritti e delle sue funzioni costituzionali, non c'è insurrezione possibile contro questa forma anonima di assolutismo. I cittadini colpiti nelle loro libertà, nei loro diritti, nei loro averi da prima si irritano, ma poi, non sapendo come difendersi da un nemico invisibile, si disanimano, si accasciano e si rassegnano all'arbitrio ed alla spoliatura. (*Bene*).

La rivendicazione dei diritti del Parlamento e la condanna degli abusi del potere esecutivo fu sempre scritta sulla gloriosa bandiera del partito liberale, fu sempre parte cospicua nei programmi dei partiti di avanguardia della democrazia. Alla condanna dei decreti legge sono legati i nomi più illustri della nostra storia parlamentare: Cavour, Rattazzi, Minghetti, Spaventa, Mancini, Crispi, Gianturco, Majorana, Saredo, Bonasi, Orlando e Luzzatti il quale recentemente scriveva: « Più si approfondiscono questi abissi dei decreti legge più ne cresce l'orrore. Assumono l'aspetto terribile di un reggimento assoluto per spontanea dedizione dei parlamenti ». E la parola eloquente di condanna di Scialoja, di Mortara, di Da Como e di tanti altri egregi colleghi nostri, ancora risuona in questa Aula.

In quanto a me tale condanna non saprei pronunciare più efficacemente che ripetendo le parole che un fiero spirito democratico, Domenico Guerrazzi, poneva in bocca a un personaggio storico: « Autorità senza legge, autorità corrompitrice di legge, io le osteggiai tutte e finché durino, nessun popolo si vanti né libero né civile ».

Onorevoli colleghi, io non esito a proclamare che le discussioni che qui ebbero luogo sui decreti-legge fanno onore al Senato ed anzi delineano nettamente la sua fisionomia innanzi al Paese. (*Bene*).

Il Senato sinceramente liberale e schiettamente democratico, elemento attivo, vivace ed operante di progresso, consapevole delle necessità dei tempi e della inevitabile e profonda evoluzione della società moderna, evoluzione della quale la guerra ha grandemente accelerato il ritmo, è desideroso e pronto a collaborare senza pregiudizi, senza apriorismi, senza paure a tutte le utili e serie riforme politiche, economiche e sociali (*benissimo*), ma al tempo stesso è risoluto ad opporsi a tutte le deviazioni, a tutti i pervertimenti ed a tutte le prepotenze della demagogia. (*Applausi*).

Separandoci con questi intendimenti e con questi propositi, noi abbiamo la coscienza di aver compiuto serenamente il nostro dovere. (*Vivi e ripetuti applausi*).

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Sili di procedere all'appello nominale.

SILI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albricci, Amero D'Aste, Artom.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bel-  
lini, Beltrami, Berenini, Bergamasco, Berga-  
mini, Berio, Bettoni, Biscaretti, Bocconi, Bol-  
lati, Bonazzi, Boncompagni, Boselli, Bouvier,  
Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Caldesi, Calisse, Campello, Campo-  
strini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capo-  
torto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi,  
Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cimati, Cirmeni, Ci-  
velli, Cocchia, Cocuzza, Corbino, Cusani Vi-  
sconti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis  
Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del  
Carretto, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo,  
De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena,  
Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Terranova,  
Di Vico, D'Ovidio Francesco.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Fill Astolfone,  
Fracassi, Francica-Nava, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Giardino, Gioppi,  
Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del  
Giardino, Golgi, Grandi, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi-Catto-  
lica, Libertini, Loria.

Malagodi, Malaspina, Mango, Maragliano, Mar-  
chiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer,  
Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor,  
Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo,  
Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Persico, Piaggio,  
Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pincherle, Pipitone,  
Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Pre-  
sbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Romanin-Jacur,  
Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Sanarelli, Scalori, Schiralli, Schupfer,  
Scialoja, Sechi, Sili, Sonnino, Squitti.

Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romolo,  
Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi,  
Torrighiani Filippo, Torrighiani Luigi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Vanni, Ve-  
nosta, Venzi, Vicini, Viganò, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della vo-  
tazione a scrutinio segreto:

Per la nomina di due membri del Consi-  
glio centrale per le scuole italiane all'estero:

Senatori votanti . . . . . 169

Maggioranza (un quarto dei votanti) 85

Ebbero voti:

Il senatore Malaspina . . . . . 146

» Cocchia . . . . . 146

Voti nulli o dispersi . . . . . 3

Schede bianche . . . . . 20

Eletti:

I senatori Malaspina e Cocchia.

E per i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogo-  
tenenziale 25 maggio 1919, n. 905 e del Regio  
decreto 31 luglio 1919, n. 1550, concernenti i  
ruoli organi ed il trattamento economico del  
personale di custodia del Corpo Reale delle fo-  
reste (N. 307):

Senatori votanti . . . . . 169

Favorevoli . . . . . 150

Contrari . . . . . 19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto  
2 maggio 1920, n. 620, che concede una inden-  
nità di disagiata residenza al personale del  
Real Corpo delle foreste ed a quello del Real  
Corpo delle miniere (N. 308):

Senatori votanti . . . . . 169

Favorevoli . . . . . 149

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogo-  
tenenziale 14 dicembre 1916, n. 1872, relativo  
al calcolo di indennità per i funzionari del  
Real Corpo delle miniere (N. 312):

Senatori votanti . . . . . 169

Favorevoli . . . . . 148

Contrari . . . . . 21

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 28 febbraio 1919, n. 347 e 25 agosto 1919, n. 1581, con i quali venivano concessi contributi straordinari al Regio Comitato talassografico italiano (N. 240):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	145
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 327, che autorizza la fondazione con sede in Bergamo di una stazione sperimentale autonoma di maiscoltura sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura (N. 338):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	146
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1589, concernente la proroga dei termini di moratoria per le obbligazioni di alcune società esercenti servizi pubblici di trasporto (N. 325):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	148
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Ammissione in servizio di invalidi e mutilati di guerra già riconosciuti idonei nei corsi statali postelegrafonici (N. 281):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	152
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Concessione di una indennità speciale agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito (N. 279):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	154
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Concessione di una indennità speciale militare agli ufficiali della Regia marina e delle

Capitanerie di porto ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi (N. 280):

Senatori votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

#### Annuncio di interpellanza e di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'interpellanza e dell'interrogazione presentate alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Interpellanza:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed ai ministri della marina e del lavoro per conoscere quali siano stati i patti concordati in base ai quali terminò lo sciopero degli scaricatori che ebbe a lamentarsi in diversi porti italiani, essendo urgente che il Senato sappia se fra questi patti sia compresa una disposizione che permette di estendere ad altri porti il sistema del monopolio concesso alle cooperative chiuse che è già in vigore nel Porto di Genova.

Mosca, Rebaudengo Presbitero.

Interrogazione:

I sottoscritti senatori interrogano il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere se e quali provvedimenti il Governo intenda di proporre, in base agli impegni assunti a favore dei Comuni e delle Provincie, i quali abbiano assegnato o assegnino al personale dipendente di qualsiasi grado, categoria e anzianità e ai pensionati indennità di caroviveri oltre quelle stabilite dalle disposizioni in vigore, purchè contenute entro il limite massimo degli emolumenti degli impiegati statali.

Berenini, Cimati, Bertesi, Lagasi, Vicini, Quartieri, Scalori, Mariotti, Da Como, Bellini, Vanni, Sili, Fracassi, Pullè, Berio.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 17.40).

Licenziato per la stampa il 19 aprile 1922 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.